

Interventi assistiti con gli animali: contesto istituzionale

L'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015 ed allegate Linee guida in materia di Interventi assistiti con gli animali (IAA) (http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5_1.jsp?lingua=italiano&id=276) rappresentano una tappa saliente da parte degli organi istituzionali nel regolamentare una disciplina che, fino a tale data, aveva dato adito a forme di autonomia progettuale e formativa non standardizzate e che, come tali, ponevano a rischio la tutela sia della persona che dell'animale.

In relazione al termine IAA si fa presente che l'Accordo stesso definisce all'Articolo 2 (confermandolo nelle allegate Linee guida al Capitolo 3) e differenzia gli IAA in Terapia Assistita con gli Animali (TAA), Educazione Assistita con gli Animali (EAA) ed Attività Assistita con gli Animali (AAA) attribuendo a ciascuna disciplina i contesti, gli obiettivi e le figure professionali che costituiscono l'équipe multidisciplinare coinvolta. In particolare la TAA viene definita come un intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. L'intervento è personalizzato sul paziente e

richiede apposita prescrizione medica. La riabilitazione equestre è una TAA che prevede l'impiego del cavallo.

Le definizioni soprariportate risultano coerenti anche con quanto stabilito a livello internazionale dagli organismi di riferimento in tale settore quali the International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO, <http://www.iahaio.org/new/>) ed Animal Assisted Intervention International (AAII, <http://www.aai-int.org/>).

Negli IAA (siano essi TAA, EAA o AAA) l'animale risulta il mediatore che è sempre presente per interagire con diverse categorie di pazienti/utenti/clienti secondo la tipologia di intervento richiesta. Ne consegue pertanto che l'attenzione all'animale viene rivolta dalle figure professionali che ne assumono la responsabilità e che risultano essere il suo coadiutore ed il medico veterinario esperto in IAA, mentre l'attenzione alla persona verrà esercitata dalle diverse figure professionali individuate in funzione dell'obiettivo progettuale. Queste ultime saranno pertanto afferenti all'ambito sanitario/terapeutico se trattasi di TAA, educativo-pedagogico se EAA e di diversi contesti professionali se invece parliamo di AAA.

Il Ministero della Salute ha recepito le istanze che il mondo dell'associazionismo ha potuto presentare al workshop organizzato presso lo stesso Ministero in data 24 settembre 2015 ed il cui report

conclusivo è disponibile on-line sul ns sito (http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_2_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=eventi&p=daevidenti&id=378).

Le raccomandazioni emerse hanno costituito la linea direttrice sulla quale si è orientato il Ministero della Salute nell'organizzare diversi Tavoli di lavoro quali:

- il Tavolo di lavoro per la definizione delle disposizioni transitorie previste al Capitolo 9.4 delle Linee guida in merito al riconoscimento della formazione ed esperienza pregresse e maturate prima dell'Accordo del 25 marzo 2015 e comunque fino alla data del 25 marzo 2016 per consentire una certa elasticità applicativa;
- il Tavolo di lavoro dei medici esperti in TAA;
- il Tavolo di lavoro sulla Riabilitazione equestre;
- il Tavolo dei referenti regionali e delle Province Autonome per l'applicazione uniforme sul territorio nazionale degli standard previsti dalle Linee guida nazionali.

Per quanto riguarda il Tavolo dei medici esperti in TAA, sono state affrontate le valutazioni di alcune parti delle Linee guida inerenti la divulgazione degli IAA in ambito medico, l'indicazione medica nella psicoterapia assistita dall'animale, il chiarimento riguardante la figura del medico quale responsabile di progetto in TAA, la formazione specifica dei medici responsabili di TAA, la possibilità di operare quali referenti di TAA per alcune

categorie professionali attualmente non incluse tra le figure sanitarie previste dai decreti legislativi citati dalle Linee guida. Tali proposte, attualmente al vaglio del Ministero della Salute, potrebbero modificare l'attuale assetto delle Linee guida conformemente ai disposti all'Articolo 8 dell'Accordo del 25 marzo 2015, punto 3.

Le Autorità regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano risultano, istituzionalmente, il punto fondamentale per l'applicazione sul territorio italiano degli standard e dei requisiti previsti dall'Accordo del 25 marzo 2015 ed allegate Linee guida; tale è il ruolo che l'Accordo loro conferisce e che è stato già ampiamente dimostrato con i recepimenti che, allo stato attuale, riguardano 14 Regioni italiane e la Provincia autonoma di Trento ma che, per le informazioni fornite a livello centrale, dovrebbero ben presto riguardare anche i territori mancanti (<http://www.izsvnezie.it/temi/altri-temi/interventi-assistiti-con-gli-animali/normativa/>). Tramite gli elenchi previsti dall'Accordo all'Articolo 7, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano potranno indicare i centri specializzati e le strutture riconosciute che erogano IAA, le figure professionali e gli operatori riconosciuti secondo un adeguato percorso formativo ed i progetti di TAA ed EAA erogati presso suddette strutture.

Il Centro di riferimento nazionale per gli interventi assistiti con gli animali (CRN

IAA, <http://www.izsvenezie.it/istituto/centri-di-referenza-nazionale/interventi-assistiti-con-animali/>) sviluppa le proprie attività nei dettami previsti dal DM del 18 giugno 2009 che lo istituisce: tali attività fanno l'oggetto di Relazioni tecnico scientifiche annuali e programmatiche per l'anno successivo. Tali attività vengono sottoposte per approvazione al Ministero della Salute che, oltre al controllo sul CRN IAA, garantisce la congruità delle stesse tra cui risultano anche attività formative non svolte a fine di lucro. Le attività di ricerca svolte dal CRN IAA, oltre che condivise col Ministero della Salute, comportano la collaborazione scientifica di partner dell'area medica quali l'Istituto Superiore di Sanità, Università, ospedali, autorità sanitarie locali etc. Tali collaborazioni, che risultano formalmente avvalorate da specifiche convenzioni e protocolli d'intesa, confermano l'attenzione che in ogni tipologia

d'intervento, sia essa di tipo TAA, EAA o AAA deve sempre essere rivolta, da un lato, alla componente umana (e le collaborazioni con i suddetti enti ne sono garanzia) e dall'altro all'animale. Per quest'ultimo ricordiamo che tali attenzioni, che riguardano il suo stato di salute e benessere, le conoscenze relative al comportamento ed all'approccio bio-etico negli IAA, interfacciano il CRN IAA con gli interlocutori professionalmente indicati dagli obiettivi progettuali e quindi sanitari per TAA, scolastici-pedagogici per EAA e di altro tipo, se del caso, per AAA.

In Italia esistono corsi di perfezionamento e master universitari che, recependo nel loro programma i contenuti formativi previsti dalle citate Linee guida, rendono la proposta formativa organica e coerente coi requisiti richiesti agli operatori per l'inserimento negli elenchi dei

professionisti gestiti a livello regionale e delle Province autonome. Anche l'Associazione italiana persegue l'obiettivo di un percorso formativo che, compatibilmente ai requisiti previsti dalle Linee guida, sia gestito secondo il sistema di accreditamento per enti formativi previsto dalle autorità regionali e delle Province autonome aperto anche a convenzioni stipulate con realtà accademiche nazionali.

Va infine detto che il processo normativo ed istituzionale che la tematica degli IAA sta avendo in Italia è visto quale modello di riferimento oltrefrontiera e diverse sono le testimonianze che ne dimostrano l'interesse richiedendo al Ministero della Salute, per il tramite del CRN IAA, la possibilità di presentare tale modello ed il processo che ha portato alla definizione degli standard e Linee guida nazionali. Si citano a proposito la richiesta di relazioni a simposi e convegni internaziona-

li (IAHAIO Amsterdam 2014, IAHAIO Copenaghen 2015, IAHAIO Parigi 2016, AAII Spa 2013, Fondation A&P Sommer Lione 2015, Association Française de Médiation Animale Martigues 2016), a pubblicarne i contenuti su riviste scientifiche peer reviewed o ancora d'intervento a master in IAA organizzati da università straniere (Máster Universitario en Intervención Asistida con Animales - Interuniversitario con la UNIA-Universidad Internacional de Andalusia). Nel convegno dell'Association Française de Médiation Animale a Martigues lo scorso dicembre 2016, le conclusioni del convegno indicavano il riconoscimento degli IAA a livello europeo secondo il modello italiano, a sostegno della validità del percorso intrapreso dal nostro Paese.

¹ Ministero della Salute – Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
Viale G. Ribotta, 5 00144 Roma

² Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali – c/o
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Viale dell'Università, 10 35020 Legnaro (Padova)

Aperte dal 24 febbraio le adesioni alla seconda edizione di “Formare sul campo il Medico Veterinario”, corso di formazione presso medici veterinari privati

L'adesione alla seconda edizione dell'evento “Formare su campo il Medico Veterinario”, attivo dal 15 maggio al 15 novembre 2017, potrà essere effettuata a partire dal 24 febbraio 2017 fino al 5 aprile 2017, collegandosi al portale della formazione residenziale da cui sarà possibile accedere alla piattaforma informatica di gestione dell'attività relativa al training individualizzato.

Nell'ambito dell'evento il tutor, professionista iscritto da almeno 5 anni, dovrà indicare, tra gli iscritti all'albo, il proprio discente e formulare il programma del proprio progetto, individuando, tra quelle presenti sul portale, le aree formative di proprio interesse. L'evento, a fronte di un progetto della durata minima di 150 ore e con una frequenza minima di 16 ore/mese, attribuisce al discente 30 crediti ECM, mentre al tutor, in base ai nuovi criteri stabiliti dalla Commissione ECM, spetterà 1 credito per ciascuna ora di lezione (fino

ad un massimo di 50 crediti). Una volta accreditato l'evento i partecipanti dovranno, utilizzando il programma di gestione della FSC LP, predisporre tutta documentazione necessaria all'adempimento degli obblighi prescritti per l'ottenimento dei crediti ECM.